

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 15/05/2020

FATTO

La ricorrente stipulava in data 24.10.2008 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel 2011 previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.925,52 a titolo di commissioni ed oneri anticipatamente versati e non maturati, oltre interessi legali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo preliminarmente la mancanza di idonea procura stante l'assenza dell'autenticazione della firma del ricorrente, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi.

Nel merito eccepisce la natura up front delle commissioni percepite dall'agente.

In ogni caso si dichiara disponibile, al fine di transigere, al rimborso dell'importo di € 707,24.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso o in subordine limitare il rimborso a quanto offerto.

DIRITTO



1. La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri non maturati.

In via preliminare, va dichiarata infondata l'eccezione relativa all'irricevibilità del ricorso per mancanza di idonea procura. Difatti è sufficiente che la procura sia firmata dal ricorrente, anche se non autenticata dal difensore.

2. La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2.1 Quanto agli oneri assicurativi, rimane principio consolidato che «siano rimborsabili, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)», applicandosi il criterio del *pro rata temporis* in assenza di diverse previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (Collegio di coordinamento, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016), e che l'intermediario non possa eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014).

Questo Collegio, avendo esaminato le clausole contrattuali ed accertato la relativa natura *up front e recurring*, ed altresì verificato gli eventuali rimborsi già effettuati, accerta il diritto del ricorrente al rimborso degli oneri non goduti, secondo il seguente prospetto.

rate complessive	120	rate scadute	29	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	91	TAN	4,80%					
Denominazione	% rapportata al TAN	59,77%						
<i>Commissioni finanziatore</i>				1.146,23 €	Recurring	869,22 €	161,98 €	707,24 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				1.058,40 €	Up front	632,59 €		632,59 €
<i>Oneri assicurativi</i>				648,00 €	Recurring	491,40 €		491,40 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.831,23 €

Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dovuto dall'intermediario nei confronti della ricorrente è pari ad € 1.831,23 oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.831,23, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 11087 del 23 giugno 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI